

Dalla Gazzetta Ufficiale



a cura del Servizio Farmaceutico Territoriale, Azienda ULSS n. 20, Verona

Sintesi normativa settembre-ottobre 2006

GU n. 232 del 05.10.2006 – Circolare n. 3 del 3 ottobre 2006

«Vendita di alcune tipologie di medicinali al di fuori della farmacia: “applicazione dell’articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”».

Come previsto dall’art. 5 del DL 223/2006 è possibile la vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie: *farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica*. La vendita può essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto alla presenza di un farmacista abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine. Sono vietati concorsi, premi e vendite sotto costo aventi come oggetto farmaci. Il distributore al dettaglio può determinare liberamente *lo sconto sul prezzo* indicato sulla confezione del farmaco purché sia esposto in modo leggibile e chiaro e sia praticato a tutti gli acquirenti. Al momento alcuni farmaci vendibili senza obbligo di ricetta medica sono inseriti in fascia A per tutte le loro indicazioni terapeutiche (Narcan, Sodio cloruro 0,9%, Glicerina fenica, Argento proteinato 0,5%, Acqua PPI),

o per alcune patologie (Tautux[®], Siccaflud[®], Salvituss[®], Levotuss[®], Danka[®]) e quindi possono essere dispensati in farmacia a carico del SSN, negli altri esercizi commerciali sono a carico del cittadino. Anche i medicinali per uso veterinario e i prodotti omeopatici che possono essere acquistati senza ricetta medica possono essere venduti al di fuori della farmacia. *La possibilità di vendita in esercizi diversi dalle farmacie non riguarda, invece, le formule officinali* anche qualora siano preparate in una farmacia aperta al pubblico e, per composizione, risultino vendibili senza ricetta medica. *Il farmacista deve essere presente per tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale*, anche se non è obbligatorio che serva personalmente tutti i clienti. È opportuno che il farmacista indossi il distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti che riporta il caduceo. Per quanto riguarda il self service, secondo la norma contenuta nell’art. 9-bis del DL 347/2001, “il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia” si intende allargato anche agli altri esercizi commerciali provvisti dell’apposito reparto. L’inizio dell’attività di vendita dei farmaci deve avvenire dietro comunicazione al Ministero della Salute, all’AIFA e alla Regione in cui ha sede l’esercizio.